



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del **20/05/2010** N. 110

Oggetto: RICHIESTA ALLA PROVINCIA DI UNA INIZIATIVA DI COORDINAMENTO TRA GLI ENTI LOCALI INTERESSATI E DI SOLLECITAZIONE ALLA REGIONE PER UNA NUOVA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, IN COERENZA CON IL PTR APPROVATO CON LA L.R.13.10.2008, N.13, PER SVILUPPARE LA NUOVA PIANIFICAZIONE COMUNALE.

L'anno **duemiladieci** , addì **venti** , del mese di **maggio** , alle ore **20,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE** , nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
IOVENE ENRICO	ASSESSORE	No

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

SU proposta dell'Assessore all'Edilizia Privata;

PREMESSO:

- che la L.R.22.12.2004, n.16, fa obbligo a tutti i Comuni della Campania di dotarsi di un nuovo strumento urbanistico generale (denominato PUC), fortemente innovato nei contenuti e nei procedimenti di formazione ed approvazione, rispetto alla legislazione previgente;

G00110

- che la nuova pianificazione comunale deve essere impostata nel rispetto delle direttive e degli indirizzi definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che l'Amministrazione Provinciale ha in corso di apprestamento, nonché negli indirizzi dettati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con la L.R.13.10.2008, n.13;
- che i Comuni dell'Isola di Ischia, nel dicembre 2008, ebbero a presentare alla Amministrazione Provinciale una articolata osservazione unitaria allo schema di PTCP all'epoca in pubblicazione, richiamando la necessità che il PTCP avesse anche valenza di pianificazione paesaggistica, atta a superare i condizionamenti del PTP vigente, approvato dal Ministero con Decreto del 08.02.1999, in via surrogatoria nei confronti della Regione inadempiente, le cui carenze e la cui inidoneità a garantire gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali dell'isola, indicati quali obiettivi fondamentali della pianificazione urbanistico-territoriale con particolare considerazione dei valori paesaggistici, prevista dall'art.1 bis della Legge Galasso, sono state evidenziate anche dal PTR, che ne ha postulato la sostituzione con nuove previsioni e disposizioni paesaggistiche;
- che, a tal fine, i Comuni dell'Isola d'Ischia richiamarono l'attenzione della Amministrazione Provinciale sul contenuto degli elaborati di ipotesi di piano territoriale dell'isola stessa, fatto predisporre, sulla base di studi di maggiore dettaglio, dalle sei Amministrazioni, mediante incarico unitario a studio di alta professionalità, richiamandosi ai principi di partecipazione, di copianificazione, di sussidiarietà, di flessibilità dei piani di livello superiore ai suggerimenti provenienti dal basso, ma frutto di studi ed approfondimenti di maggiore dettaglio, come previsti dall'art.11 della L.R.22.12.2004, n.16;
- che in recenti incontri la nuova Amministrazione Provinciale ha fatto rilevare come, alla luce delle più recenti innovazioni della legislazione di tutela paesaggistica (D.Lgs.22.1.2004, n.42), la competenza alla formazione dei piani aventi contenuto paesaggistico è attribuita alle Regioni in collaborazione con il Ministero competente, con la conseguenza che fino a che tale pianificazione non venga predisposta ed approvata, il PTCP non può avere valenza di piano paesaggistico;

CONSIDERATO:

- che, nella misura in cui il PTCP richiami, quale suo contenuto, i PTP vigenti (quelli approvati dal Ministero), ancorché ritenuti inidonei dalla L.R.13.10.2008, n.13, la formazione obbligatoria dei nuovi PUC, dovendosi obbligatoriamente uniformare ai PTP vigenti, costituirà una inutile e dispendiosa esercitazione, priva di qualsiasi prospettiva di nuova pianificazione urbanistica e territoriale, configurando il PTP vigente una forma di misura inibitoria di salvaguardia permanente;
- che la diversa articolazione normativa, recentemente innovata, non esclude, tuttavia, la possibilità, per gli Enti Locali minori (Provincia e Comuni) di concorrere, mediante iniziative e contributi di maggiore dettaglio, alla definizione dei contenuti del piano paesaggistico, facendo uso delle potestà previste dal già citato art.11 della L.R.22.12.2004, n.16, nonché delle opportunità previste dalle Linee Guida del PTR, laddove è prevista la formulazione di iniziative mediante le quali procedendo *“lungo il flusso ascendente, i comuni e le province possono, sulla base delle analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, proporre modificazioni dei quadri strutturali di riferimento e dello schema di articolazione dei paesaggi regionali, secondo le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità della pianificazione sovraordinata);*
- che, in questa prospettiva, l'Amministrazione Provinciale può svolgere una utile azione di coordinamento delle iniziative comunali e di sollecitazione nei confronti della Regione, affinché la nuova pianificazione paesaggistica venga definita alla luce dei predetti contributi ed in maniera innovativa rispetto ai PTP vigenti e ritenuti superati, onde delineare uno scenario innovativo nel quale operare utilmente al fine della definizione delle nuove scelte di pianificazione urbanistica prescritte dalla L.R.22.12.2004, n.16;

- che i Comuni isolani, nella stessa prospettiva, sono anche disponibili ad attivare iniziative di aggiornamento delle elaborazioni già predisposte al fine della loro migliore definizione, in vista della pianificazione territoriale paesaggistica, quale cornice entro la quale definire la nuova pianificazione urbanistica dei singoli comuni;

- che, a tal fine, è stato predisposto un documento illustrativo delle iniziative da assumere e delle loro finalità nella cornice legislativa vigente, che si allega alla presente come parte integrante;

VISTI:

Il vigente statuto comunale;

I pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

Per quanto espresso in narrativa, formula voto alla Amministrazione Provinciale di Napoli affinché assuma le iniziative di coordinamento delle iniziative dei Comuni soggetti ai vincoli paesaggistici ed ai PTP ministeriali, al fine della elaborazione di contenuti innovativi da far recepire alla Regione nella definizione dei contenuti della nuova pianificazione paesaggistica, quale cornice per la nuova pianificazione urbanistica comunale, sulla base di contributi di maggiore dettaglio definiti di concerto tra gli Enti Locali interessati, sulla base di studi di maggiore dettaglio, nell'esercizio delle facoltà di partecipazione, di copianificazione, di sussidiarietà, di flessibilità dei piani di livello superiore ai suggerimenti provenienti dal basso, come previste dalla legislazione vigente;

Approvare il documento allegato quale illustrazione più ampia ed articolata delle motivazioni ed argomentazioni che sono alla base della sollecitazione di cui al punto 1;

Inviare copia della presente deliberazione, unitamente al documento allegato, alla Amministrazione Provinciale di Napoli, nonché agli altri Comuni dell'isola di Ischia, affinché ne facciano oggetto di analoga e conforme sollecitazione;

Di dare atto che non vi è alcun impegno di spesa;

Di demandare al Responsabile del 2° Settore Amministrativo i conseguenti adempimenti per la definizione delle procedura;

Di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri favorevolmente espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito unanime, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Ferrandino



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Amodio



1.- Premessa

L'isola d'Ischia è stata caratterizzata, nel secondo dopoguerra, da un intenso processo di sviluppo socio-economico, connesso alla attività turistica, fino al punto di diventare la località di più elevato peso nel movimento turistico regionale.

Tale sviluppo si è svolto, in sostanza, in assenza di una vera e propria programmazione e pianificazione, tenuto conto del fatto che, ancora oggi, due dei sei Comuni dell'isola (Barano e Forio), che rappresentano la metà del territorio isolano, sono completamente sprovvisti di qualsiasi strumento urbanistico, non avendo mai avuto uno definitivamente approvato.

Per gli altri quattro Comuni (Casamicciola Terme, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana), sono vigenti i rispettivi PRG, che, tuttavia, vennero approvati tra il 1983 e il 1985, e non esplicarono alcuna effettiva incidenza, atteso che nel 1985, con l'entrata in vigore della L.8.8.1985, n.431, e i cosiddetti decreti Galassini, tutta l'isola fu assoggettata ad un regime inibitorio di qualsiasi trasformazione in attesa della entrata in vigore di nuovi piani territoriali paesaggistici o urbanistico-territoriali, che la Regione doveva predisporre ed approvare ai sensi dell'art.1 bis della medesima legge.

La Regione non riuscì a produrre tali piani, per cui intervenne il Ministero in via surrogatoria, approvando nel 1995 un Piano Territoriale Paesaggistico, che fu in un primo tempo annullato dal TAR, e poi riproposto, nella identica formulazione, nel febbraio 1999.

Il PTP ministeriale, nella sostanza, si limitò a reiterare il regime inibitorio temporaneo della Galasso, facendolo diventare una norma permanente, atteso che inibiva qualsiasi attività di nuova edificazione.

Ciò provocò, da una parte, la inutilizzabilità dei PRG ancora vigenti, ma mai sostanzialmente applicati, e, dall'altra, la ulteriore esplosione della attività edilizia abusiva, con tutte le conseguenze che questa ha prodotto e continua a produrre nella realtà isolana.

In questo contesto, è evidente la necessità che l'isola sia assoggettata ad un processo pianificatorio nuovo, finalizzato sia alla correzione delle distorsioni finora registrate, sia al miglioramento qualitativo della realtà che si è venuta a determinare in assenza di piani, con l'obiettivo del consolidamento dello sviluppo e delle attività produttive che ne caratterizzano la funzione regionale e nazionale, in armonia con la esigenza di tutela e valorizzazione delle qualità paesaggistiche, come era nelle finalità della stessa legge Galasso.

Questa esigenza è divenuta un obbligo, a seguito della entrata in vigore della L.R.22.12.2004, n.16, che fa obbligo a tutti i Comuni della Regione di dotarsi del nuovo strumento di governo del territorio, il PUC, nella configurazione definita con la nuova legge e secondo il

procedimento in essa determinato, con l'aggiunta della preventiva approvazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), prescritta dalla Direttiva Comunitaria e dalla legislazione statale e regionale di recepimento della stessa.

Tuttavia, pur se tale esigenza era già avvertita da tempo a livello locale, era, in sostanza, resa non opportunamente perseguibile in presenza di un PTP che, in sostanza, come prima accennato, si limitava a reiterare il regime inibitorio della Galasso. Con la conseguenza, che la sua prevalenza avrebbe reso inutile una pianificazione che mirasse al soddisfacimento delle esigenze prima richiamate.

In questa consapevolezza si inseriva la aspettativa che con la redazione ed approvazione del PTCP, al quale la legislazione attribuiva valenza di piano paesaggistico (sostitutivo di quello ministeriale), si aprisse uno scenario utile nel quale inserire una iniziativa di nuova pianificazione per l'intera isola d'Ischia.

Ciò anche nel convincimento che il complesso delle direttive e disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia di tutela del paesaggio, muovendo dal riconoscimento che il paesaggio svolge un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici, ambientali e sociali e nelle politiche di sviluppo sostenibile, introduce significative novità. In particolare fornisce indicazioni in merito ai criteri e modalità per la redazione di piani paesistici - o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali - facendo della pianificazione paesistica il momento centrale di un processo di coordinamento a livello di territorio in collegamento diretto con gli strumenti di sviluppo economico e con la pianificazione di livello locale. Nel contempo, fornisce indicazioni per nuovi procedimenti di formazione ed approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, nei quali assumono rilievo particolare i principi ed i meccanismi di partecipazione, di copianificazione, di sussidiarietà, di flessibilità dei piani di livello superiore ai suggerimenti provenienti dal basso, ma frutto di studi ed approfondimenti di maggiore dettaglio.

In questa prospettiva, anche al fine di concorrere alla migliore definizione delle scelte di pianificazione territoriale riguardanti anche l'isola d'Ischia, i sei Comuni, 10 anni fa, assunsero l'iniziativa unitaria di far predisporre uno scema di piano territoriale dell'intera isola, affidandone, mediante gara pubblica, l'incarico a professionisti di chiara fama nazionale (Prof. Guido Ferrara, titolare della cattedra di architettura del paesaggio presso l'Università di Firenze).

Il risultato di tale elaborazione venne poi proposto sia alla Regione che alla Provincia quale contributo al fine della definizione della pianificazione territoriale avente anche contenuto di tutela e valorizzazione paesaggistica.

1. – La iniziativa preventiva: il PUT dell’Isola d’Ischia di iniziativa locale.

A completamento della premessa, risulta opportuno richiamare il fatto che i Comuni dell’Isola d’Ischia abbiano precorso i tempi, anticipando nello spirito e nei contenuti, oltre che nella metodologia, le opportunità che nel nuovo contesto culturale e normativo sono state oggi istituzionalizzate e rese obbligatorie.

Nella situazione di impasse che si era consolidata alla fine degli anni 90, a 15 anni dalla entrata in vigore della Legge Galasso (8.8.1985, n.431), e a seguito del fallimento della iniziativa regionale sui piani di cui all’art.1 bis di quella legge, che aveva provocato l’intervento sostitutivo ministeriale, con la approvazione di alcuni Piani Territoriali Paesistici (PTP), che avevano finito per trasformare il regime inibitorio temporaneo in una norma a regime, i Comuni ritennero di assumere una iniziativa di proposta dal basso, finalizzata a definire un Piano Urbanistico Territoriale con particolare considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, idoneo a costituire la giusta cornice di una pianificazione urbanistica nuova.

Pur nella assenza del quadro normativo di più recente definizione in materia di copianificazione, di sussidiarietà, e di flessibilità, come prima richiamati, disciplinati dalla L.R. 22.12.2004, n.16 e ulteriormente configurati dalla L.R. 13.10.2008, n.13 e dall’allegato Piano Territoriale Regionale, i Comuni dell’Isola d’Ischia si ispirarono, in questa iniziativa, a principi già esistenti e codificati dallo Statuto Regionale.

In primo luogo, va richiamato quanto disposto dall’art.4 dello Statuto Regionale, laddove, al 3° comma, è stabilito che *“la Regione, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli Enti locali- attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l’organizzazione del territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occupazione.”*

Inoltre, va richiamato quanto disposto dall’art.50 dello Statuto Regionale che detta la disciplina per l’esercizio della iniziativa popolare, stabilendo che *“L’iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli sottoscritte da almeno 5.000 elettori della Regione.....L’iniziativa, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio Provinciale o di uno o più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.”*

Infine, va richiamato quanto stabilito dall’art.61 del medesimo Statuto Regionale, laddove è stabilito che *“la Regione assicura la partecipazione dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali alla programmazione economica e di assetto del territorio.”*

In coerenza con i richiamati principi, i Comuni dell'Isola d'Ischia, aventi complessivamente più di 20.000 elettori, ritennero di poter assumere l'iniziativa per proporre al Consiglio Regionale un provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione (visto che i PTP o i PUT erano di sua competenza), partecipando così, nell'esercizio di una facoltà ad essi riconosciuta, alla definizione di strumenti di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica.

Mediante la preventiva sottoscrizione di un accordo istituzionale fra loro, assumendone anche il peso finanziario, equamente distribuito, indissero una procedura concorsuale mediante la quale scelsero una struttura professionale di altissima qualità di livello nazionale (Ferrara Associati – studio di progettazione ambientale di Firenze), affidando ad essa la stesura di uno schema di Piano Urbanistico Territoriale dell'Isola d'Ischia con specifica valutazione dei valori paesistici ed ambientali.

Il progetto di Piano fu consegnato nel 2002 e fu poi trasmesso alla Provincia, dietro suggerimento anche dell'Assessorato Regionale, atteso che in quel periodo la Provincia stava già predisponendo il PTCP.

Come si evince dai contenuti elaborati nello schema di PUT, la sua impostazione era basata proprio sulle indicazioni derivanti dalla Convenzione sul Paesaggio del 20.10.2000 e dall'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni sottoscritto nel corso del 2001, che sono richiamati nelle premesse dello stesso.

Tutta la sua elaborazione è il frutto di uno studio approfondito e scientificamente corretto, di maggiore dettaglio rispetto a qualsiasi altra elaborazione, che si basa sulla individuazione di ben 142 *Unità di Paesaggio*, raggruppate, poi, in 14 classi. Sulla base di esse è stata poi impostata la disciplina pianificatoria e di uso e valorizzazione dell'intero territorio isolano, superando anche le limitazioni che potevano derivare da una impostazione entro i confini dei singoli comuni.

Si tratta, pertanto, di una elaborazione che risulta perfettamente coerente ai principi ispiratori che la legislazione successiva ha posto a base della pianificazione con valenza paesaggistica, con valenza anticipatrice rispetto ad altre elaborazioni successive, anche per quanto riguarda le modalità della formulazione della iniziativa, ancorché prima che esse venissero formalizzate con le successive disposizioni statali e regionali.

Ancorché tale elaborazione sia stata consegnata ed illustrata alla Amministrazione Provinciale, essa non è stata tenuta in considerazione nella elaborazione del PTCP, nei confronti del quale vengono elaborate le seguenti osservazioni, riservando di riprendere in seguito alcuni elementi di quella proposta.

2. – Il PTCP nella formulazione proposta alla fine del 2008: aspetti fondamentali.

E' bene ricordare come la Provincia di Napoli avesse già fatto predisporre uno schema di PTCP nel 2003, che, tuttavia, non pervenne ad alcun esito positivo.

Nei successivi cinque anni è stata predisposta una nuova elaborazione, che si differenzia da quella precedente per molteplici aspetti, per certi versi anche positivamente, ma che presenta contenuti, carenze, contraddizioni, che hanno reso necessari approfondimenti e rivalutazioni.

La zonizzazione che è stata proposta, per quanto riguarda l'Isola d'Ischia, pur essendo completamente diversa da quella della stesura di 5 anni prima, non appare convincente, atteso che non ne sono chiari i presupposti. Essa, inoltre, presenta lacune ed omissioni contraddittorie con altre indicazioni.

Atteso che la sua formulazione è intervenuta dopo l'entrata in vigore della L.R. 22.12.2004, n.16, che ha fissato i contenuti ed i procedimenti, confermando, in maniera esplicita, al PTCP anche la valenza e la portata di piano paesaggistico, era diffusa la legittima aspettativa che, per quanto riguarda l'Isola d'Ischia, venissero utilizzati i materiali e gli elaborati del PUT predisposto, proprio in quanto basati su studi specifici di maggiore dettaglio, elaborati proprio sulla base delle direttive ed indicazioni di tutela del paesaggio e dell'ambiente che sono richiamati dallo stesso PTCP, oltre che, ora, anche dal PTR.

Ciò senza escluderne eventuali adattamenti normativi al fine di renderli coerenti con alcune scelte fondamentali del PTCP di indirizzo alla pianificazione urbanistica comunale.

Una utilizzazione del genere era da ritenere conforme ai principi di sussidiarietà e di copianificazione, che la L.R. 22.12.2004, n.16, ha dettato e codificato (artt.4, 8, 11).

Oltre questi aspetti sia metodologici che strutturali, va rilevato come nella stesura del PTCP la Provincia abbia, infine, rinunciato alla sua formulazione come proposta di nuovo piano paesaggistico, facendo propri, acriticamente, i piani paesaggistici vigenti (quelli predisposti dal Ministero in via surrogatoria per alcune zone – fra cui quello di Ischia – e quello della Penisola Sorrentino-Amalfitana approvato con la L.R. 27.06.1987, n.35), facendo venir meno uno dei contenuti fondamentali del suo piano, e ponendo in essere una disciplina contraddittoria e fuorviante della quale verranno illustrati in seguito gli aspetti e le implicazioni.

3.- Contenuto e valenza paesistica del PTCP: Rinuncia

Il terzo comma dell'art.18 della L.R. 22.12.2004, n.16, stabilisce che *“Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela*

delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33.”

Il PTR che recentemente è stato approvato come allegato della L.R. 13.10.2008, n.13, fin dalla sua formulazione e presentazione come documento preliminare sottoposto all’attenzione degli Enti Locali all’inizio del 2006, conteneva un giudizio di inidoneità dei PTP approvati dal Ministero in via surrogatoria. Infatti, nella nota 27 a pag. 79 di quel documento si rinveniva la seguente dicitura:«.....*valutazione di compatibilità dei vigenti piani paesistici con i contenuti del citato accordo Stato-Regioni, dalla quale emerge che non rispondono ai requisiti i piani territoriali paesistici approvati dal Ministro per i beni culturali nell’esercizio dei poteri sostitutivi (ex lege 431/85) nei confronti della Regione Campania, i quali vanno quindi rielaborati o sostituiti, a differenza del PUT dell’area sorrentino-amalfitana (legge regionale 35/87) che perciò andrà invece soltanto aggiornato».*

Questo giudizio è stato confermato nella Introduzione alle Linee guida per il paesaggio (pagg.42/43), allegata alla L.R. 13.10.2008, n.13, laddove viene affermato che “Con deliberazione n. 1543 del 24 aprile 2003 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 8 agosto 2003) si è, pertanto, approvato, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, il documento denominato “*Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001*” composto da numero quattro elaborati (*Allegato A: Relazione; Allegato B: Le reti ecologiche nella tutela e nella pianificazione del paesaggio in Campania; Allegato C: Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica; Allegato D: Testo integrale degli strumenti di pianificazione paesistica.*)

A seguito della predetta verifica, **si è riscontrata la non piena compatibilità dei vigenti strumenti di pianificazione paesistica a quanto previsto nell’Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2001 articolo 8**, fatta eccezione per il Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentino-amalfitana, che “rappresenta uno strumento di pianificazione le cui disposizioni appaiono sostanzialmente compatibili con le previsioni del succitato Accordo” (Deliberazione Giunta regionale n° 1543 del 24 Aprile 2003 - Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione urbanistica paesistica e l’Accordo Stato Regioni del 19.4.2001. Allegato A).”

Dal che si evince che fin dal 24 aprile 2003 era noto il giudizio di inadeguatezza dei piani paesistici vigenti predisposti dal Ministero in via surrogatoria, in quanto non corrispondenti alle nuove esigenze e disposizioni.

Inoltre, nel secondo allegato alla L.R. 13.10.2008, n.13, nelle Linee guida per il Paesaggio (pag.16) si legge che *“Il PTR sottoposto alla approvazione Consiliare è rappresentato dal coniugarsi ed articolarsi, in un unico documento, di più elaborati costituiti dalla relazione illustrativa, dal documento di piano, dalle Linee guida per il paesaggio in Campania e dalla cartografia di piano, quest’ultima recante il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e nei Piani Urbanistici Comunali (PUC), nonché per la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica di detti strumenti di pianificazione e dei piani di settore di cui all’art. 14 delle L.R 16/2004.”*

In tale contesto ci si aspettava che il PTCP venisse a configurarsi come nuovo piano territoriale a valenza paesaggistica, sostitutivo di quelli previgenti e ritenuti non compatibili con le nuove esigenze ed impostazioni.

E, nella impostazione formulata con la deliberazione di Giunta Provinciale n.1091 del 17 dicembre 2007, tale era la impostazione del PTCP, che veniva a porsi con contenuto e valenza di piano territoriale paesaggistico.

Invece, nella formulazione corretta all’ultimo momento con la deliberazione n.747 del 08 ottobre 2008, vi è stata rinuncia totale a tale contenuto, introducendo al terzo comma dell’art.3 delle Norme di Attuazione la disposizione secondo cui il PTCP *“recepisce la disciplina paesaggistica vigente”*.

La argomentazione posta a base di tale scelta è l’affermazione secondo cui con il disegno di legge di approvazione del PTR, che era stato approvato dal Consiglio Regionale il 16 settembre 2008 (e che poi è stato pubblicato come L.R. 13.10.2008, n.13), era stato disciplinato il procedimento di pianificazione paesaggistica, riservandone la relativa competenza in via esclusiva alla regione, modificando il percorso previsto dalla L.R. 22.12.2004, n.16.

Tale lettura della nuova legge regionale ha indotto la Provincia a riorientare il PTCP sulle competenze urbanistiche e territoriali.

Tale convincimento è stato confermato, nei recenti incontri con la nuova Giunta Provinciale, sostenendosi che nel nuovo quadro legislativo determinato dalle innovazioni più recenti introdotte nel D.Lgs.22.4.2004, n.42, la pianificazione paesaggistica sia riservata alla Regione in collaborazione con il Ministero competente.

4.- La doppiezza del contenuto del PTCP proposto e la sua intima contraddittorietà

La scelta operata è foriera di conseguenze paralizzanti sull’attività dei Comuni, specialmente quelli rientranti nella applicazione dei PTP approvati dal Ministero in via surrogatoria, in sede di applicazione.

Aver mantenuto una zonizzazione ed una normativa, che erano stati pensati ed elaborati nella prospettiva della loro valenza globale, sia per le competenze urbanistiche e territoriali, sia per la valenza paesaggistica, ed aver sovrapposto alle stesse un rinvio ricettizio alle norme dettate dai Piani Paesaggistici vigenti, comporta il risultato di sovrapposizione di due zonizzazioni e di due normative fra loro diverse ed inconciliabili, delle quali una, quella dei Piani Paesaggistici, ha portata ed efficacia prevalente, tale da mettere nel nulla quella di sola competenza urbanistica e territoriale.

A parte le considerazioni svolte nel paragrafo precedente sulla impossibilità, nel contesto giuridico e dottrinale attuale, di generare un piano siffatto, rimane la domanda di quale ne sia la utilità, ove esso dovesse essere approvato.

In tutte le zone soggette a vincolo paesaggistico, sia ai sensi dell'art.136 che ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.22.1.2004, n.42, tutte le previsioni e le norme del PTCP, che risultassero in contrasto con quelle dei PTP vigenti, sarebbero inattuabili ed impraticabili.

E, poiché è noto che i PTP, redatti ed approvati dal Ministero in via surrogatoria, hanno un contenuto che, in sostanza, ha finito per trasformare il regime inibitorio temporaneo previsto dalla Legge Galasso, nelle more della approvazione dei piani, in regime permanente, con la quasi totale inibizione di qualsiasi opera di trasformazione dei suoli, ne deriva che qualsiasi previsione del PTCP, di carattere urbanistico e territoriale, relativa a tali ambiti vincolati, che risulti in contrasto con il PTP vigente, sarà inutilizzabile.

Ma si pone anche un problema tecnico-giuridico di rilevante importanza, anche dal punto di vista finanziario.

Con il primo comma dell'art.80 delle Norme di attuazione del PTCP si fa obbligo ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTCP entro un anno dalla sua approvazione.

A parte la considerazione della singolarità di tale disposizione che risulta in contrasto con quella del comma 2 dell'art.44, della L.R.22.12.2004, n.16, che dispone l'obbligo per i Comuni di adottare il nuovo PUC entro due anni dalla entrata in vigore del PTCP, sorge l'interrogativo circa le previsioni cui i PUC debbano adeguarsi.

Se il PTCP contiene in se, contemporaneamente, due previsioni pianificatorie in contrasto fra loro (PTP, con la sua zonizzazione e le sue norme, e zonizzazione e norme del PTCP), ci si chiede a quali di esse il PUC debba adeguarsi ed uniformarsi.

Attesa la prevalenza giuridica, dovuta al carattere di specialità della norma, del PTP, è ad esso che lo strumento urbanistico comunale deve adeguarsi. Ciò anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art.145 del D.Lgs.22.1.2004, n.42, laddove, al comma 3, è stabilito che *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani,*

*programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”, e che al comma 4 è stabilito che “**I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.**”*

In questo contesto i Comuni, nell'apprestare i loro strumenti urbanistici in adeguamento al PTCP, devono uniformarne le previsioni alle norme del PTP, che sono parte integrante del PTCP, visto che all'art.3 delle sue Norme di Attuazione è stabilito che il PTCP *recepisce la normativa paesistica vigente*, ma non a quelle urbanistico-territoriali dello stesso PTCP che non sono conformi al PTP.

E ciò nonostante il fatto che la stessa Regione, fin dal 24 aprile 2003, con la deliberazione di Giunta n.1543, avesse riscontrato **la non piena compatibilità dei vigenti strumenti di pianificazione paesistica a quanto previsto nell'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2001 articolo 8.**

Con la certezza di spendere il denaro pubblico in una operazione, obbligatoria ai sensi di legge, ma inutile sotto il profilo sostanziale, atteso che nulla cambierà in relazione alla situazione attuale.

5.- I contenuti fondamentali del PTP vigente fatti propri dal PTCP.

Una situazione così contraddittoria indurrebbe ad ipotizzare che non fossero noti agli estensori del PTCP i contenuti dei PTP vigenti, in maniera tale da non rendersi conto dello stridente contrasto tra le loro disposizioni e quelle di tipo urbanistico-territoriali del PTCP medesimo.

Appare, quindi, utile richiamare l'attenzione sui contenuti principali del PTP che disciplina l'isola d'Ischia, approvato con D.M. 14.12.1995, e riapprovato, nella medesima formulazione con D.M. 8.2.1999, dopo l'annullamento del primo da parte del T.A.R..

In base al PTP vigente, che non contiene alcuna elaborazione di analisi, mediante la quale si dia conto dei presupposti delle sue scelte, identificate su una unica elaborazione cartografica su

ortofotocarta, l'intero territorio dell'isola d'Ischia è suddiviso in tre zone territoriali omogenee, rispettivamente definite:

- P.I. – Protezione Integrale
- P.I.R. – Protezione integrale con Restauro Paesistico-Ambientale
- R.U.A. – Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale

Dalla Normativa del PTP si evince che gli unici interventi ammessi in tutte le zone (art.9) sono, oltre a quelli di recupero degli edifici esistenti e dei rioni baraccati (ex terremoto del 1883), interventi relativi a pertinenze ed accessori, all'ampliamento delle strutture termali entro il 20% della preesistenza, adeguamento igienico-sanitario degli edifici rurali, con possibile ampliamento del 20% della superficie residenziale esistente per unità immobiliari aventi consistenza non superiore a mq.75.

Nelle sole zone R.U.A. sono ammessi anche interventi per attrezzature pubbliche destinate a standard urbanistici ai sensi della legislazione statale e regionale vigente, con possibilità di realizzare, a tal fine, edifici con altezza massima di ml.10,00.

Non è difficile comprendere come non vi sia alcuna possibilità di rendere compatibili con tale disciplina paesaggistica le previsioni di carattere urbanistico-territoriale del PTCP, nella parte, ancorché formulata in termini di risparmio del consumo di suolo e di riduzione dei carichi urbanistici sulle zone costiere, e, fra queste, proprio sulle isole e su alcuni Comuni della Penisola Sorrentina, nella quale (Titolo II Capo VII) nella quale detta Direttive ed Indirizzi per l'elaborazione del PUC.

In sostanza si tratta di Direttive ed Indirizzi che i Comuni dell'isola d'Ischia non potranno mai utilizzare e rispettare, in sede di formazione dei rispettivi PUC, proprio perché la loro utilizzazione li metterebbe nella condizione di formulare dei PUC in contrasto con il PTP vigente, e, quindi, in contrasto con uno dei contenuti dello stesso PTCP, che ha recepito il PTP.

Solo a titolo esemplificativo si fa rilevare come anche a voler condividere i criteri per il dimensionamento dei fabbisogni residenziali nei nuovi PUC, come dettati dall'art.65, e con le limitazioni funzionali ed ubicazionali dettate dai commi 11 e 12 dello stesso articolo, le previsioni da esso consentite non potrebbero mai essere realizzate nell'intera isola nella vigenza del PTP.

6. – Alcuni spunti desumibili dalla L.R.13.10.2008, n.13, e dal PTR.

Fin dall'origine del trasferimento delle competenze in materia di formazione ed approvazione dei Piani Territoriali Paesaggistici (art.1, comma 4, del D.P.R. 15.01.1972, n.8), la competenza della loro approvazione è stata riconosciuta in capo al Consiglio Regionale. E tale rimane ancora oggi.

Nella L.R.13.10.2008, n.13, e nei suoi allegati che contengono il PTR, vi è certamente la conferma della competenza del Consiglio Regionale per l'approvazione dei Piani Paesaggistici (art.3, comma 1, lett.c). E ciò è certamente conforme non solo alla legislazione pregressa, ma anche alle innovazioni introdotte al D.Lgs.22.1.2004, n.42, anche nella prescrizione della formazione di tali piani in accordo con il Ministero competente.

Tuttavia, non vi è alcuna disposizione dalla quale si possa trarre la conclusione che la Provincia, nel formulare il PTCP, non debba e non possa formulare proposte aventi valenza di piano paesaggistico, almeno nella forma della proposta integrativa della pianificazione paesaggistica regionale.

Anzi vi sono diverse disposizioni, sia della legislazione regionale, sia del PTR, che dimostrano il contrario.

Sul piano legislativo, rimane immutata la disposizione, già citata, dettata dal comma 7 dell'art.18, della L.R. 22.12.2004, n.16, secondo cui *“Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143...”*.

Se, come si sostiene nella delibera provinciale n.747/2008, la Regione avesse attribuito a se stessa la competenza esclusiva non solo della approvazione, ma anche della elaborazione del Piano Paesaggistico, non si comprende come potrebbe mai verificarsi l'esistenza di un PTCP avente valenza paesaggistica, se non con un atto di imperio della Regione che si sostituisse alla Provincia anche nella attività di elaborazione dello stesso PTCP.

Da una impostazione del genere verrebbe fuori che il PTCP potrebbe assumere la valenza e la portata di piano paesaggistico solo come adeguamento ad un piano paesistico già approvato a livello regionale.

Ma ciò contrasta con altre disposizioni della stessa L.R. 22.10.2004, n.16, della L.R. 13.10.2008, n.13, e del PTR allegato a quest'ultima.

Già con la L.R. 22.12.2004, n.16, erano stati fissati principi di cooperazione istituzionale tra tutti i soggetti titolari di funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica nell'ambito dei processi di pianificazione (art.4), nonché il principio della flessibilità della pianificazione sovraordinata rispetto a proposte pianificatorie innovative provenienti da Province e Comuni.

La qual cosa già consentiva alla Provincia di avanzare proprie proposte di piano aventi valenza e portata paesaggistica innovative rispetto alla pianificazione paesistica oggi vigente. (Ed è ciò che aveva fatto nella prima stesura di cui alla deliberazione n.1091 del 17/12/2007). Naturalmente, in tal caso, la entrata in vigore del PTCP, quale piano avente valenza paesaggistica è subordinata alla sua approvazione quale integrazione o modifica del PTR e dei suoi contenuti

paesaggistici, secondo le modalità prescritte dal D.Lgs.42/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ora è proprio la L.R. 13.10.2008, n.13, con l'allegato PTR che hanno ulteriormente precisato ed ampliato quei principi, formulando disposizioni ed indirizzi che consentono e legittimano una iniziativa del genere.

Già con l'art.4 della Legge Regionale si codifica l'attività di copianificazione, come attività di concertazione integrata tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Ma nel PTR, nelle Linee guida per il paesaggio, al paragrafo 2.3 viene codificata la procedura di pianificazione paesaggistica in Campania ai differenti livelli istituzionali, articolandola in un processo discendente (aumento del grado di dettaglio: dal generale al particolare) ed in un processo ascendente (aumento del grado di generalizzazione: dal particolare al generale).

Secondo la predetta articolazione *“le attività di identificazione e valutazione dei paesaggi così come la definizione degli obiettivi e delle strategie paesaggistiche avvengono, alla scala appropriata di analisi, ai diversi livelli istituzionali. Esse si sviluppano lungo un flusso discendente ed un flusso ascendente:*

- lungo il flusso discendente, la regione definisce, con le presenti Linee guida, i quadri strutturali di riferimento delle risorse ecologico-naturalistiche, agroforestali e storicoculturali, unitamente allo schema di articolazione dei paesaggi regionali: a partire da tali inquadramenti le province identificano, all'interno dei PTCP, gli ambiti di paesaggio provinciali. Un analogo procedimento viene attuato dai comuni nei confronti degli inquadramenti paesaggistici definiti a scala provinciale.

- Lungo il flusso ascendente, i comuni e le province possono, sulla base delle analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, proporre modificazioni dei quadri strutturali di riferimento e dello schema di articolazione dei paesaggi regionali, secondo le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità della pianificazione sovraordinata).

L'approccio delineato appare coerente con il principio di sussidiarietà, che richiede che le decisioni siano prese alla scala più idonea ai fini della loro effettività ed efficacia, e comunque la più vicina alle popolazioni interessate.”

Sia da queste indicazioni, sia da quelle contenute nel combinato disposto degli artt.1 e 3 della L.R. 13.10.2008, n.13, emerge con evidenza che la Regione, con il PTR, ha definito il Documento di Piano, le Linee guida per il paesaggio e la cartografia di piano, che costituiscono gli elementi sufficienti a consentire la pianificazione provinciale e comunale in conformità e con le valenze previste dalla L.R. 22.10.2004, n.16.

Infatti, al comma 4 dell'art.1 della L.R.13.10.2008, n.13, è stabilito che *“Il documento di piano definisce e specifica, in conformità alla legge regionale n. 16/2004, articolo 13, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione*

urbanistica comunale nonché dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14.”

Al comma 5, è stabilito che *“Le linee guida per il paesaggio:*

- a) costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;*
- b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato dalla legge regionale n.16/2004, articolo 2, comma 1, lettera c);*
- c) definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 13, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;*
- d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.”*

Tutto ciò sta a dimostrare che non vi è alcun impedimento affinché la Provincia possa impostare ed elaborare il PTCP con valenza e portata di piano paesaggistico, ancorché come proposta alla Regione da assoggettare alla specifica procedura di approvazione di piano avente valenza paesaggistica, previa attivazione di procedura di copianificazione con il Ministero competente.

In queste condizioni finisce per rivelarsi inutile anche la scelta di *“riorientare il PTCP sulle competenze urbanistiche e territoriali”*, sia sul piano dottrinale e metodologico, sia sul piano giuridico, atteso che nel contesto normativo e istituzionale attualmente vigente, non può più avere spazio una pianificazione orientata solo sugli aspetti urbanistici e territoriali, con esclusione della componente paesaggistica, che costituisce, ormai, la chiave di lettura e di valutazione di ogni strumento di pianificazione a qualsiasi livello istituzionale venga posto in essere.

Tale inutilità diventa evidente, in special modo, per i territori soggetti a vincolo paesaggistico e già interessati dalla vigenza di PTP, per i motivi già enunciati, atteso che un qualsiasi nuovo strumento urbanistico dovrà essere necessariamente adeguato al PTP e non anche alle altre previsioni di natura urbanistico-territoriale del PTCP.

6.- Proposte e suggerimenti

Alla luce di tutto quanto esposto ed osservato, emerge la necessità che la Provincia assuma anche un ruolo propositivo, finalizzato a fare in modo che i contenuti di natura paesaggistica siano, almeno, proposti alla Regione, quali scelte frutto di studi di maggiore dettaglio, onde diventino parte della pianificazione paesaggistica regionale, previa condivisione con il competente Ministero, secondo il procedimento ora vigente.

E ciò sia per colmare lacune ed omissioni, con un procedimento corretto e debitamente documentato, sia per riformulare il PTCP con i contenuti e la portata tipica del piano paesaggistico, nella cornice definita dal PTR, e con il contributo dei Comuni, sviluppando appieno le potenzialità connesse alla applicazione dei principi della copianificazione e della sussidiarietà, dando corpo e contenuti al “*flusso ascendente*” che le Linee guida per il paesaggio individuano come una delle modalità per la formazione dei piani aventi valenza paesaggistica.

In questa ottica, i Comuni dell’isola d’Ischia sono pronti a fornire il massimo contributo alla migliore formulazione delle previsioni e dei contenuti del PTCP, nell’ottica della massimizzazione dei risultati di interesse pubblico che esso deve necessariamente perseguire.

In questa prospettiva i Comuni dell’isola d’Ischia possono anche assumere l’onere di un aggiornamento del lavoro predisposto dieci anni fa, purchè vi sia una iniziativa forte da parte della Provincia, nei confronti della Regione, affinché i contenuti paesaggistici siano assunti nella pianificazione corrispondente e consentano di delineare la nuova cornice, entro la quale incasellare la iniziativa di una nuova pianificazione urbanistica locale, nel rispetto delle linee dettate dalla L.R.16/2004, ma anche dei nuovi contenuti di un piano urbanistico-territoriale avente valenza paesaggistica, mirante cioè, effettivamente, alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, unitamente agli altri adeguamenti di merito dei contenuti del PTCP, che sono stati illustrati nella osservazione unitaria presentata dai sei Comuni dell’isola d’Ischia nel dicembre del 2008.

7.- Il PUT nei suoi elementi fondamentali

Nell’ottica della riformulazione delle scelte del PTCP in prospettiva anche paesaggistica, i Comuni dell’isola d’Ischia ribadiscono la sollecitazione, nello spirito del più volte richiamato principio di copianificazione e sussidiarietà, sulla necessità di recuperare l’elaborato dello schema di Piano Urbanistico Territoriale con particolare valutazione dei valori paesaggistici ed ambientali fatto predisporre pochi anni fa, pur nella già annunciata disponibilità a farne disporre un eventuale aggiornamento.

Qui non si chiede di creare una *enclave* all'interno del PTCP, anche se le isole, in quanto tali, sono pur sempre dei microcosmi dalle condizioni peculiari, che ben potrebbero avere una disciplina particolare.

Si tratta, tuttavia, di prendere atto che la sua zonizzazione è il frutto di un lavoro di analisi e di studio della realtà locale, certamente di maggiore dettaglio e di approfondimento rispetto a quanto fatto nel PTCP. E ciò non per affermare una graduatoria di qualità delle prestazioni professionali, ma per denotare un livello di approfondimento che, per la diversità della scala di riferimento e del territorio oggetto della indagine, necessariamente doveva risultare diverso.

Basti considerare, ricordando quanto già accennato in precedenza, che essa è il frutto di una attività di analisi e di studio di dettaglio, che sul solo territorio dell'isola, avente una superficie complessiva di 46,33 Km², ha individuato ben 142 *Unità di Paesaggio*, raggruppate, poi, in 14 classi, al fine della determinazione delle zonizzazioni.

Questi elementi, non solo confermano che si tratta di un lavoro perfettamente coerente con i nuovi principi della pianificazione territoriale e paesaggistica, successivi alla Convenzione sul paesaggio di Firenze del 2000, ma anche che esso costituisce proprio quella elaborazione di maggiore dettaglio che sia l'art.11 della L.R.22.12.2004, n.16, sia il PTR riconoscono come i presupposti per la concretizzazione delle ipotesi di integrazione e modifica dei piani di livello sovraordinato provenienti dal basso, nella fattispecie di quel "*flusso ascendente*" che le Linee guida per il paesaggio individuano come una delle modalità per la formazione dei piani aventi valenza paesaggistica.

La circostanza che il PTCP abbia definito una zonizzazione che, pur diversa da quella della sua formulazione del 2003, mostra molte incongruenze e differenziazioni da quella del PUT isolano, induce a ritenere che quest'ultima, proprio perché basata su studi di maggiore dettaglio sulla scala tipica dei piani regolatori e non dei piani territoriali sia più attendibile e più aderente alla realtà effettiva dei luoghi.

L'analisi di tali zonizzazioni ha, infatti, fatto emergere lacune e differenziazioni che una conoscenza più attenta ed adeguata dei luoghi porta a definire in maniera diversa.

A mo' di esempio, si citano le vaste estensioni determinate dalle tavole del PTCP, di ambiti sui quali risulta sovrapposto un retino che indica "*aree integre*" che, tuttavia, mostrano l'esistenza di consistenti edificazioni. Allo stesso modo si rileva come negli interi territori dei Comuni di Barano d'Ischia e Serrara Fontana non si rinvencono ambiti disciplinati dagli artt.52 e 53, mentre vi sono vaste aree che ne avrebbero le caratteristiche che, invece, sono classificate come aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica, ancorché ubicate in zone piane e prive di panoramicità.

Questa circostanza, unitamente alla considerazione della limitatissima estensione degli ambiti di cui all'art.53, negli altri comuni dell'isola, fa sorgere serie perplessità in merito alla concreta attuabilità delle politiche abitative, anche nei limiti condizionati fissati dai commi 11 e 12 dell'art.65, nonché delle ipotesi di nuovi insediamenti turistico-alberghieri, pur nei limiti riconosciuti dall'art.69.

Si rilevano, altresì, sia nelle tavole di analisi che in quelle di progetto lacune non altrimenti spiegabili. Basti considerare la individuazione di ambiti caratterizzati da complessi termali, che vengono anche classificati di interesse sovracomunale (come è giusto che sia), ma escludendo da tale rilevazione e classificazione complessi aventi la medesima valenza, sia a livello puntuale, come è nel caso delle Sorgenti di Cava Scura nella zona dei Maronti a Sud dell'isola, sia a livello di complessi, come è nel caso dei complessi termali Afrodite, Apollon e Tropical, a S. Angelo, uno dei quali risulta compreso in area agricola di particolare rilevanza paesaggistica disciplinata dall'art.47.

Ciò non vuol dire che, necessariamente, debba essere recuperato integralmente anche l'impianto normativo.

Risulta evidente che, nella misura in cui il PTCP, in linea con direttive e principi che vengono dettati anche dal PTR, sulle modalità di definizione delle scelte localizzative delle ipotesi di sviluppo della popolazione e delle attività produttive, definisca parametri e criteri, che incidono anche sulla determinazione delle norme di governo del territorio nelle sue singole componenti, anche la normativa del "*microcosmo isolano*" deve essere coerente con essi.

Si tratta, pertanto, di avviare un percorso di concertazione, mediante il quale facendo tesoro degli elaborati di maggiore dettaglio del PUT, si adattino alla sua zonizzazione le prescrizioni e le disposizioni, con i dovuti adattamenti, nel rispetto della cornice definita dai principi ispiratori dello stesso PTCP.

Vedi prospetto

IL FUNZIONARIO

Il

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Il

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Non vi è spesa

IL RESPONSABILE DELLA AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Reg. Salvatore Manno

VISTO: IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

Il

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € Cap. Intervento
- Somma stanziata in bilancio: €
- Somme già impegnate: €
- Somma disponibile: €

IMPEGNO N.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Il

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03-06-2010

Il Messo Comunale


Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio


CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 13658 del 03-06-2010

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio